



COMUNE DI CENTO

PROVINCIA DI FERRARA
Via M. Provenzali, 15 44042 Cento (FE)
Web: www.comune.cento.fe.it

ORDINANZA DEL SINDACO

n.21/2009 di repertorio

OGGETTO:

ORDINANZA PER L'ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE GENERALI IN MATERIA DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE E DISPOSIZIONI CONGIUNTE IN MATERIA IGIENICO SANITARIA E DI PUBBLICA SICUREZZA.

IL SINDACO

PREMESSO:

Che ai fini dell'assunzione della qualità di residente deve manifestarsi, nell'arco temporale minimo richiesto, almeno una delle seguenti condizioni:

- a) iscrizione nelle anagrafi della popolazione residente;
- b) residenza, da intendersi, secondo la definizione datane dall'articolo 43, comma 2, del Codice civile, come luogo di dimora abituale della persona entro i confini nazionali;

Che la giurisprudenza civilistica in proposito ha sancito che "la residenza è determinata dall'abituale volontaria dimora di una persona in un dato luogo, sicché concorrono ad instaurare tale relazione giuridicamente rilevante sia il fatto oggettivo della stabile permanenza in quel luogo sia l'elemento soggettivo della volontà di rimanervi, la quale, estrinsecandosi in fatti univoci evidenzianti tale intenzione, è normalmente nel primo elemento";

Che la legge 24 dicembre 1954, n. 1228 ed il nuovo regolamento anagrafico della popolazione approvato con D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223, prevedono l'obbligo di registrare nell'anagrafe della popolazione residente qualsiasi cittadino, italiano o straniero, che intenda stabilire la propria dimora abituale in un comune;

Che l'art. 6, comma 7 del Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286 "Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero" e successive modifiche ed integrazioni, stabilisce che le iscrizioni e le variazioni anagrafiche dello straniero in possesso di regolari condizioni di soggiorno, sono effettuate alle medesime condizioni dei cittadini italiani;

Che l'art. 15 del D.P.R. n. 394/1999 (Regolamento di attuazione del D.Lgs. 25.07.98, n. 286) prevede che le iscrizioni e le variazioni anagrafiche dello straniero regolarmente soggiornante sono effettuate nei casi e secondo i criteri previsti dalla legge 24 dicembre 1954, n. 1228, e dal regolamento anagrafico della popolazione residente, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, come modificato dallo stesso D.P.R. 394/99;

Che l'art. 6, comma 5 del medesimo D.Lgs. 286/1998, stabilisce che per le verifiche previste dallo stesso T.U. sulla disciplina dell'immigrazione o dal regolamento di attuazione, l'autorità di pubblica sicurezza, quando vi siano fondate ragioni, richiede agli stranieri informazioni e atti comprovanti la disponibilità di un reddito da lavoro o da altra fonte legittima, sufficiente al sostentamento proprio e dei familiari conviventi nel territorio dello Stato;

Che il Decreto Legislativo 6 febbraio 2007, n. 30 "Attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio

degli Stati membri” prevede all’art. 7 che il cittadino dell’unione ha diritto di soggiornare nel territorio nazionale per un periodo superiore a tre mesi quando:

- a) è lavoratore subordinato o autonomo nello Stato;
- b) dispone per sé e per i propri familiari di risorse economiche sufficienti, per non diventare un onere a carico dell’assistenza sociale dello Stato durante il periodo di soggiorno oltre a disporre di un’assicurazione sanitaria o di altro titolo idoneo comunque a coprire tutti i rischi nel territorio nazionale;
- c) è iscritto presso un istituto pubblico o privato riconosciuto per seguirvi come attività principale un corso di studi o di formazione professionale e dispone per sé e per i propri familiari di sufficienti risorse economiche per non diventare un onere a carico dell’assistenza sociale dello Stato durante il periodo di soggiorno;

Che il medesimo Decreto Legislativo n. 30/2007, all’art. 9 nello stabilire le formalità amministrative per i cittadini dell’Unione e dei loro familiari, prevede che al cittadino dell’Unione che intende soggiornare in Italia, ai sensi dell’art. 7 della stessa legge per un periodo superiore a tre mesi, si applica la Legge 24 dicembre 1954, n. 1228 ed il nuovo Regolamento anagrafico della popolazione residente, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223;

Che il comma 3° del citato art. 9 del D.Lgs. 30/2007 crea un distinguo per quanto concerne l’applicazione della normativa sull’iscrizione anagrafica tra i cittadini di nazionalità italiana e quelli dell’Unione europea, prevedendo nei confronti di quest’ultimi, la necessità di produrre adeguata documentazione:

- in merito all’attività lavorativa, subordinata o autonoma esercitata (in caso di iscrizione richiesta ai sensi dell’art. 7 c. 1° lett. A) del medesimo D.Lgs.);
- in ordine alla disponibilità di adeguate risorse economiche sufficienti per sé e per i propri familiari secondo i criteri minimi fissati dall’art. 29, comma 3, lettera b) del D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, nonché la titolarità di una assicurazione sanitaria o altro titolo idoneo a coprire tutti i rischi nel territorio nazionale (in caso di iscrizione richiesta ai sensi dell’art.7 c.1° lett. B) del medesimo D.Lgs.);
- in ordine all’iscrizione presso un Istituto pubblico o riconosciuto e alla titolarità di una assicurazione sanitaria o altro titolo idoneo a coprire tutti i rischi, nonché la disponibilità di risorse economiche sufficienti ai sensi dell’art.29, c. 3 lett. B) del D.Lgs. n. 286/98 (in caso di iscrizione richiesta ai sensi dell’art. 7 c.1, lett. C) del D.Lgs. 30/2007).

Che il successivo comma 4 del medesimo art. 9 del D.Lgs. 30/2007, prevede la possibilità che il cittadino dell’Unione europea possa dimostrare di disporre di risorse economiche sufficienti a non gravare sul sistema di assistenza pubblica, anche attraverso apposita dichiarazione di cui agli art. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;

Che nell’ambito delle rispettive attribuzioni, i comuni e gli altri enti locali adottano i provvedimenti necessari al perseguimento dell’obiettivo di rimuovere ostacoli che impediscano di fatto il pieno riconoscimento dei diritti e degli interessi riconosciuti agli stranieri nel territorio dello Stato, con particolare riguardo a quelli inerenti all’alloggio, alla lingua, all’integrazione sociale, nel rispetto dei diritti fondamentali della persona umana;

Che gli artt. 50 e 54 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” definiscono le competenze del Sindaco attribuendo allo stesso, compiti e funzioni sia in qualità di rappresentante dell’Amministrazione locale, sia in veste di Ufficiale di Governo nei servizi di competenza statale ad esso demandati; in particolare, il Sindaco, all’interno delle funzioni locali e statali attribuitegli dalla legge e nei limiti territoriali di competenza, ove sussista la necessità, può adottare con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico, provvedimenti anche di carattere contingente ed urgente in materia di igiene e sanità pubblica, di ordine e sicurezza pubblica con l’onere della vigilanza, in quanto Autorità Locale Igienico Sanitaria e di Pubblica Sicurezza informandone il Prefetto;

TUTTO CIO’ PREMESSO

DATO ATTO che negli ultimi anni, per effetto delle rapide trasformazioni politiche, economiche e sociali, in atto in numerosi paesi, ed in particolare per effetto del recente allargamento del numero degli stati appartenenti all’Unione Europea, si stanno verificando intensi e crescenti fenomeni migratori;

RITENUTO che spetti alle Pubbliche Amministrazioni, nel rispetto delle competenze di ciascuna, vigilare e operare costantemente affinché tali movimenti migratori avvengano nel rispetto della legalità, della dignità delle persone, della sicurezza e della salute pubblica;

PRESO ATTO che, per quanto riguarda l'attività di Polizia Municipale rivolta al problema relativo all'immigrazione, l'attenzione si è catalizzata sui punti di ritrovo più usuali individuati nei parcheggi cittadini, soprattutto a quelli afferenti i centri commerciali dove si concentrano gruppi di extracomunitari, anche su segnalazioni specifiche da parte della cittadinanza;

PRESO ALTRESI' ATTO che il controllo effettuato negli ultimi anni ha permesso di portare ad identificazione, tramite fotosegnalamento, di numerose persone che in caso di mancanza di permesso di soggiorno sono state oggetto di espulsione da parte della Questura competente, e di recuperare e sequestrare parecchia merce;

DATO ATTO, inoltre, di come la condizione abitativa sia il termometro che misura il grado di integrazione di ogni persona nella collettività e di come nell'accettazione di abitazione si racchiuda il significato ben più ampio di ambiente che deve possedere i requisiti minimi di base ben definiti che permettono ad ogni individuo di soddisfare i propri bisogni primari tra i quali le condizioni igienico sanitarie, lo svolgimento di attività lecite senza impedimenti e privazioni, convergendo sul fatto che la situazione abitativa può essere considerata un aspetto centrale della vita quotidiana di ciascun individuo;

RITENUTO, ove vengano meno i presupposti sopra enunciati, che detta carenza, possa determinare una limitazione del diritto soggettivo alla tutela della salute ed al benessere di ciascun individuo e dei suoi familiari, e che, laddove se ne riscontri la necessità e l'urgenza per garantirne il suo esercizio, occorra intervenire in forza del potere-dovere riconosciuto in capo al Sindaco quale Autorità Locale Igienico Sanitaria e di Pubblica Sicurezza nei limiti delle funzioni affidategli dalla legge;

RICONOSCIUTO pertanto indispensabile, alla luce di quanto sopra esposto, dover disporre l'attuazione di adeguate misure a carattere preventivo atte ad accertare la sussistenza delle condizioni igienico sanitarie minime poste a garanzia della salubrità e della condizione abitativa;

PRECISATO, peraltro, che la richiesta di iscrizione anagrafica, la quale costituisce un diritto soggettivo, in linea generale non debba apparire vincolata da alcuna condizione (Circ. Ministero dell'Interno 29.05.1995, n.8) al di fuori di quelle espressamente previste per legge, e che quindi gli esiti della verifica attuata con finalità preventive in ordine alla sussistenza dei requisiti di salubrità ambientale dell'alloggio, si pongono non certo quale eventuale presupposto invalidante la stessa iscrizione, bensì quali distinti e autonomi atti di accertamento da cui può scaturire un diverso procedimento amministrativo, finalizzato finanche all'interdizione dell'utilizzabilità dell'alloggio indicato quale dimora abituale;

VISTA la necessità di provvedere in merito con il carattere dell'urgenza, attesa la portata del fenomeno relativo all'incremento delle iscrizioni anagrafiche e quello collegato di ordine e sicurezza pubblica, che attiene ad esigenze contingibili ed inderogabili al fine di impedirne una incontrollabile espansione a tutela della salute, dell'ordine e della sicurezza pubblica;

VISTO l'art. 43 1° e 2° comma del Codice Civile;

VISTA la legge 24 dicembre 1954, n. 1228;

VISTO il D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223 (Regolamento di attuazione Legge n. 1228/54);

VISTO il Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286 "Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero";

VISTO il D.P.R. n. 394/1999 (Regolamento di attuazione del D. Lgs. 25.07.98, n. 286);

VISTO il Decreto Legislativo 6 febbraio 2007, n. 30 “Attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri” ;

VISTE le Circolari del Ministero dell’Interno n. 19 del 06 aprile 2007, n. 45 del 08 agosto 2007 e n. 39 del 18/7/2007;

VISTO il D.Lgs. n. 32 del 28/2/2008;

VISTA Circolare del Ministero della Salute prot. n. D.G. RUERI/II/12712/1.3.b;

VISTI gli art. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;

VISTI gli art. 50 e 54 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali);

VISTO l’art. 12 del R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 come sostituito dall’art. 4 del D.P.R. 22 aprile 1994, n. 425, in materia di rilascio del certificato di abitabilità;

VISTO il R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (T.U.L.P.S.) Titolo I, capo I;

VISTA la comunicazione del Comandante di P.M. prot. 30457 del 2/07/2009, successivamente integrata con nota prot. 35103 del 31/07/2009;

VISTA la comunicazione del Dirigente del Settore Segreteria e Affari Istituzionali e Servizi Demografici prot. 31604 del 10/07/2009;

EMANA LA SEGUENTE ORDINANZA

in applicazione della disciplina legislativa generale che regola l’iscrizione anagrafica nel registro della popolazione residente e delle norme di attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio dello Stato Italiano, di stabilire quanto segue:

1 ISCRIZIONE ANAGRAFICA DI CITTADINO ITALIANO:

- al cittadino italiano che intende stabilire la propria residenza nel Comune di Cento si applica la normativa anagrafica di cui alla legge 24 dicembre 1954, n. 1228 e al D.P.R 30 maggio 1989, n.223;

2 ISCRIZIONE ANAGRAFICA DEL CITTADINO DELL’UNIONE AVENTE UN AUTONOMO DIRITTO DI SOGGIORNO AI SENSI DEGLI ARTICOLI 7, 9 E 19 DEL D. LGS. 06 FEBBRAIO 2007, N. 30:

- Il cittadino dell’Unione che intenda soggiornare nel territorio nazionale per un periodo superiore a tre mesi è tenuto ad iscriversi all’anagrafe della popolazione residente.

Nei confronti del cittadino dell’Unione si applicano la legge ed il regolamento anagrafico. Al momento della richiesta d’iscrizione viene rilasciata all’interessato una attestazione, contenente il nome, il cognome, l’indirizzo del luogo di dimora abituale dichiarato e la data della presentazione dell’istanza d’iscrizione.

Oltre a quanto previsto per i cittadini italiani dalla normativa di cui al punto 1, per l’iscrizione anagrafica il cittadino dell’Unione deve produrre la seguente documentazione:

- nell’ ipotesi di soggiorno per motivi di lavoro, deve essere prodotta la documentazione attestante l’attività lavorativa subordinata o autonoma esercitata. A tal fine sono ritenuti documenti idonei a titolo esemplificativo atti a dimostrare la qualità di **lavoratore subordinato** l’ultima busta paga ovvero alternativamente il contratto di lavoro contenente gli identificativi INPS e INAIL, oppure la

comunicazione di assunzione al CIP (Centro per l'impiego) o la ricevuta di denuncia all'INPS del rapporto di lavoro, ovvero la preventiva comunicazione all'I.N.P.S. dello stesso. I **cittadini della Romania e della Bulgaria**, dovranno inoltre esibire il nulla osta rilasciato dallo Sportello Unico per l'Immigrazione (presso la Prefettura competente) nei settori diversi da quello agricolo, turistico alberghiero, lavoro domestico e di assistenza alla persona, edilizio, metalmeccanico, dirigenziale e altamente qualificato, lavoro stagionale; detto nulla osta non sarà necessario per coloro che alla data del 1 gennaio 2007 già soggiornavano regolarmente sul territorio nazionale; in caso di lavoratore autonomo, sarà sufficiente il certificato d'iscrizione alla Camera di Commercio, ovvero l'attestazione di attribuzione di partita IVA da parte delle Agenzie delle Entrate; mentre per quanto riguarda l'esercizio di libere professioni sarà necessaria la dimostrazione dell'iscrizione all'albo del relativo ordine professionale;

- il cittadino dell'Unione che decida di soggiornare in Italia, senza svolgere un'attività lavorativa o di studio o di formazione professionale, deve dimostrare la disponibilità di risorse economiche sufficienti al soggiorno, per sé e per i propri familiari (detta autonomia è da attestare attraverso una dichiarazione e con altra idonea documentazione); deve essere inoltre in possesso di una assicurazione sanitaria (della durata minima di almeno 1 anno) o di altro titolo idoneo comunque denominato, atto a coprire tutti i rischi nel territorio nazionale. Tale disponibilità può essere dichiarata anche sotto forma di dichiarazione dall'interessato, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000. In tale circostanza tuttavia, preventivamente all'iscrizione anagrafica, dovrà essere attivata da parte degli uffici comunali, adeguata attività di indagine e verifica in ordine a quanto dichiarato in particolar modo in merito all'individuazione della provenienza e alla liceità della fonte da cui derivano le risorse economiche. Per la quantificazione delle risorse economiche sufficienti si utilizza il parametro dell'importo dell'assegno sociale, consistente per l'anno 2008 in euro 5.142,67 annui. Tale importo viene considerato sufficiente per il soggiorno del richiedente e di un familiare. Deve essere raddoppiato nel caso di ulteriori uno o due familiari conviventi. Va triplicato se i familiari conviventi sono quattro o più di quattro. Nel calcolo del reddito complessivo va tenuto conto di eventuali ulteriori entrate da parte dei familiari conviventi (art. 29, c. 3, lett. b) del D.Lgs. 286/98);

Esempio:

- 1) **dichiarante + 1 familiare di età superiore a 14 anni = €5.142,67 + €2.571,33 = €7.714,00**
- 2) **dichiarante + 1 familiare di età inferiore a 14 anni = €5.142,67 + €2.571,33 = €7.714,00**
- 3) **dichiarante + 2 o più figli di età inferiore a 14 anni = €5.142,67 x 2 = €10.285,34**
- 4) **dichiarante + 2 o più figli di età inferiore a 14 anni + 1 familiare di età superiore a 14 anni = €5.142,67 + €5.142,67 + €2.571,33 = €12.856,67**

In aggiunta alla disponibilità di adeguate risorse economiche sufficienti per sé e per i propri familiari, il cittadino dell'Unione deve produrre la documentazione attestante la titolarità di una assicurazione sanitaria (della durata minima di almeno 1 anno) ovvero di altro titolo comunque denominato, idoneo a coprire tutti i rischi nel territorio nazionale che copra le spese sanitarie;

- nel caso in cui il soggiorno e la conseguente richiesta d'iscrizione anagrafica per motivi di istruzione o di formazione professionale l'interessato deve produrre la documentazione attestante l'iscrizione presso un istituto pubblico o privato riconosciuto, la titolarità di una polizza di assicurazione sanitaria e la disponibilità di risorse economiche, come specificate nel punto precedente;

All'accertamento della sussistenza dei requisiti previsti dai punti di cui sopra, seguirà l'iscrizione anagrafica subordinata tuttavia oltre che alla verifica dei richiamati requisiti, anche all'accertamento della dimora abituale in merito alla quale verrà consegnato all'interessato il relativo certificato d'iscrizione. Quest'ultimo dovrà contenere il riferimento della norma ai sensi della quale è stato prodotto (art. 9 del D.Lgs. 30/2007). Analogo riferimento deve essere inoltre annotato nella scheda individuale d'iscrizione anagrafica dell'interessato. Con riguardo ai cittadini dell'Unione attualmente in possesso del permesso di soggiorno in corso di validità, e quindi già iscritti nei registri della popolazione residente, fino alla scadenza del titolo stesso nei loro confronti non sussiste l'obbligo di presentare la documentazione sopra indicata; ai fini della conservazione del diritto di soggiorno da parte dei cittadini dell'Unione, si applica il disposto dell'art. 7/3° comma del D.Lgs. 30/2007;

3 ISCRIZIONE ANAGRAFICA DEL FAMILIARE DEL CITTADINO DELL'UNIONE, AVENTE LA CITTADINANZA DI UNO STATO MEMBRO AI SENSI DEGLI ARTICOLI 2 E 9 DEL D. LGS. 30/2007;

- I familiari del cittadino dell'Unione aventi diritto di soggiorno ai sensi dell'art. 2, punto 2, del D.Lgs. n 30/2007 sono i seguenti: il coniuge, i discendenti diretti di età inferiore a 21 anni o a carico e quelli del coniuge; gli ascendenti diretti a carico e quelli del coniuge.
- I cittadini dell'Unione in questione devono presentare, per l'iscrizione anagrafica, un documento d'identità ed un documento che attesti la qualità di familiare nei sensi soprarichiamati, o di familiare a carico. La qualità di vivente a carico può essere attestata dall'interessato mediante la dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 46 del D.P.R. 445/2000 il cui contenuto dovrà successivamente essere accertato da parte degli uffici comunali mediante successivi appositi controlli e verifiche.

4 ISCRIZIONE ANAGRAFICA DEL FAMILIARE DEL CITTADINO DELL'UNIONE, NON AVENTE LA CITTADINANZA DI UNO STATO MEMBRO AI SENSI DEGLI ARTICOLI 9 E 10 DEL D.LGS. N. 30/2007.

- Il titolo di soggiorno del familiare del cittadino dell'Unione, non avente la cittadinanza di uno Stato membro è la **“Carta di soggiorno di familiare di un cittadino dell'Unione”**. Essendo l'iscrizione anagrafica dello straniero – nel quadro normativo attuale - subordinata alla regolarità del soggiorno (art. 6, c. 7, del D.lgs. n. 286/1998), per questa categoria di soggetti l'iscrizione anagrafica resta subordinata al rilascio da parte della Questura del richiamato titolo in corso di validità; ai fini della conservazione del diritto al soggiorno per i familiari dei cittadini dell'Unione, si applica il disposto di cui agli articoli 11 e 12 del D.lgs. n. 30/2007;

5 ISCRIZIONE ANAGRAFICA DEL CITTADINO STRANIERO (EXTRACOMUNITARIO)

Nell'ipotesi di iscrizione anagrafica per il soggiorno nel territorio nazionale da parte del cittadino straniero (extracomunitario), oltre a quanto previsto per i cittadini italiani dalla normativa generale dell'anagrafe della popolazione, gli interessati ai sensi del D.Lgs. 268/98, dovranno presentare la seguente documentazione:

- permesso o carta di soggiorno in corso di validità ovvero prova attestante la richiesta di rinnovo degli stessi inoltrata alla Questura competente qualora già scaduta;
- nel caso del permesso o carta di soggiorno scaduti ed in corso di rinnovo, analogamente a quanto previsto per i cittadini dell'Unione, il cittadino straniero deve comunque dimostrare di disporre di idonea sistemazione alloggiativa e di un reddito annuo, proveniente da fonti lecite, di importo superiore al livello minimo previsto dalla legge per l'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria;
- passaporto valido con regolare visto d'ingresso;
- dell'avvenuta iscrizione anagrafica deve essere data debita comunicazione alla Questura di Ferrara;

INDICAZIONI OPERATIVE VOLTE ALLA TUTELA DELL'IGIENE, SANITÀ E SICUREZZA PUBBLICA

In aggiunta alle norme di applicazione della normativa generale che concerne l'iscrizione anagrafica nel registro della popolazione residente così come sopra esposte, venga stabilito quanto segue:

- qualora, in occasione di accertamento della dimora abituale eseguito ai fini dell'iscrizione anagrafica nel registro della popolazione residente, gli uffici verificano situazioni particolari in ordine a problemi di igiene, sanità e sicurezza pubblica, forniranno idonea comunicazione agli uffici competenti i quali provvederanno di conseguenza;
- nell'ipotesi di richiesta d'iscrizione anagrafica da parte di soggetti nei confronti dei quali, per notizie ed informazioni direttamente acquisite ovvero per atti emessi e/o provvedimenti precedentemente adottati da parte dell'Autorità Giudiziaria e/o di Pubblica Sicurezza, venga accertato nei confronti dei medesimi un presunto *status* di pericolosità sociale tale da porre a rischio il mantenimento e la salvaguardia dell'ordine e la sicurezza pubblica, preventivamente alla sua iscrizione anagrafica, ne venga data debita informazione alla Prefettura ed alla Questura di Ferrara;

In particolare, i Servizi Demografici sono chiamati a dare puntuale applicazione a quanto disposto in materia di cittadini stranieri dall'art. 11, comma 1, lettera c) del DPR 223/89 (Regolamento anagrafico), in caso di mancato rinnovo, nei termini prescritti, della dichiarazione di dimora abituale (di cui art. 7, comma 3 del medesimo DPR), previo invito d'ufficio a provvedere entro 30 giorni. Ai fini dell'applicazione della presente ordinanza, il Direttore Generale avrà cura di coordinare tramite i Dirigenti competenti, l'attività degli uffici dell'Ente.

AVVISA

che la presente Ordinanza sarà resa nota al pubblico mediante pubblicazione all'Albo Pretorio, sul sito internet del Comune di Cento e sarà inoltre pubblicizzata a mezzo stampa.

AVVERTE

che ai sensi dell'art. 3, quarto comma, della legge 7 agosto 1990, n. 241, contro la presente ordinanza è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione, ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale dell'Emilia Romagna, oppure, entro 120 giorni il ricorso straordinario al Capo dello Stato.

Manda il presente provvedimento:

Al Segretario Generale
Al Direttore Generale
Ai Dirigenti dell'Ente
Al Comando di Polizia Municipale dell'Ente
Al Servizio Anagrafe dell'Ente
All'Ufficio Stranieri dell'Ente
Al Comando Stazione dei Carabinieri – Cento
Al Prefetto di Ferrara
Al Questore di Ferrara

Cento, lì 07 Agosto 2009

IL SINDACO

Dott. Flavio TUZET